



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027



SSL del GAL Valli del Canavese “Canavese Smart Rural Lab”
Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i

GAL	Valli del Canavese
INTERVENTO	SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali.
BANDO	Bando Multioperazione per la Selezione di Progetti Integrati di Filiera
SCADENZA	27/02/2026

INDICE GENERALE

A. Intervento, soggetti e risorse	1
A.1 Descrizione generale dell'Intervento	1
A.2 Finalità e obiettivi del Bando	1
A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno	3
A.4 Numero di domande presentabili	4
A.5 Dotazione finanziaria	4
A.6 Scadenze presentazione della domanda	4
A.7 Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF)	4
A.8 Criteri di selezione	6
B. Intervento SRD01, soggetti e risorse	12
B.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD01	12
B.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD01	13
B.3 Beneficiari dell'intervento SRD01	13
B.4 Caratteristiche del regime di sostegno	14
B.4.1. Entità della spesa e del sostegno	14
B.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	14
B.5 Localizzazione dell'operazione	15
B.6 Criteri di ammissibilità	17
B.7 Investimenti ammissibili	18
B.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili	18
B.7.2. Tipologie di investimenti non ammissibili	19
B.8 Spese ammissibili	19
B.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili	19
B.8.2. Categorie di spese ammissibili	19
B.8.3. Spese non ammissibili	20
B.8.4. Inizio e decorrenza delle spese	21
B.8.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	22
B.8.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	22
B.9 Criteri di selezione	23
B.10 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	28
B.10.1. Impegni essenziali	28
B.10.2. Impegni accessori	28
C. Intervento SRD03.D soggetti e risorse	29

C.1	Descrizione generale dell'Intervento SRD03.D	29
C.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD03.D	29
C.3	Beneficiari dell'intervento SRD03.D	30
C.4	Caratteristiche del regime di sostegno	30
C.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	30
C.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	30
C.5	Localizzazione dell'operazione	31
C.6	Criteri di ammissibilità	33
C.7	Investimenti ammissibili	35
C.7.1.	Tipologia di investimenti ammissibili	35
C.7.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili	35
C.8	Spese ammissibili	35
C.8.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	35
C.8.2.	Categorie di spese ammissibili	36
C.8.3.	Spese non ammissibili	36
C.8.4.	Inizio e decorrenza delle spese	37
C.8.5.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.	38
C.8.6.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.	38
C.9	Criteri di selezione	39
C.10	Caratteristiche del regime di sostegno	44
C.10.1	Impegni essenziali	44
C.10.2	Impegni accessori	44
D.	Intervento SRD13, soggetti e risorse	45
D.1	Descrizione generale dell'intervento SRD13	45
D.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD13	46
D.3	Beneficiari dell'intervento SRD13	47
D.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD13	47
D.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	47
D.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	47
D.5	Localizzazione dell'operazione	48
D.6	Criteri di ammissibilità	50
D.7	Investimenti ammissibili	52
D.7.1.	Tipologia di investimenti ammissibili	52
D.7.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili	53

D.8	Spese Ammissibili	53
D.8.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	53
D.8.2.	Categorie di spese ammissibili	53
D.8.3.	Spese non ammissibili	54
D.8.4.	Inizio e decorrenza delle spese	55
D.8.5.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	55
D.8.6.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.	56
D.9	Criteri di selezione	57
D.10	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	61
D.10.1	Impegni essenziali	62
D.10.2	Impegni accessori	62
E.	Intervento SRD14.B soggetti e risorse	63
E.1	Descrizione generale dell'intervento SRD14.B	63
E.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD14.B	63
E.3	Beneficiari dell'intervento SRD14.B	63
E.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD14.B	63
E.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	63
E.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	64
E.5	Localizzazione dell'operazione	64
E.6	Criteri di ammissibilità	66
E.7	Investimenti ammissibili	68
E.7.1.	Tipologia di investimenti ammissibili	68
E.7.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili	68
E.8	Spese ammissibili	69
E.8.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	69
E.8.2.	Categorie di spese ammissibili	69
E.8.3.	Spese non ammissibili	70
E.8.4.	Inizio e decorrenza delle spese	71
E.8.5.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	71
E.8.6.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	72
E.9	Criteri di selezione	72
E.10	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	77
E.10.1	Impegni essenziali	77
E.10.2	Impegni accessori	78

F.	Fasi e tempi del procedimento	78
F.1	Procedimento amministrativo	78
F.1.1.	Responsabili e tempi del procedimento	78
F.1.2.	Termini e fasi del procedimento	79
F.2	Domanda di sostegno	80
F.2.1.	Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	80
F.2.2.	Presentazione delle domande	81
F.2.3.	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno	82
F.3	Istruttoria della domanda di sostegno	84
F.3.1.	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria	84
F.4	Modifiche in corso d'opera al progetto	85
F.4.1.	Variante	85
F.4.2.	Documentazione da allegare alla domanda di variante	86
F.4.3.	Istruttoria della domanda di variante	86
F.4.4.	Adattamento tecnico/tecnico economico	87
F.5	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	88
F.5.1.	Domanda di proroga	88
F.5.2.	Domanda di voltura	88
F.5.3.	Domanda di rinuncia	88
F.5.4.	Domanda di correzione errori palesi	89
F.6	Domande di pagamento	89
F.6.1.	Domanda di anticipo	89
F.6.1.0.	Termine per la presentazione della domanda di anticipo	89
F.6.1.1.	Documentazione richiesta per la domanda di anticipo	89
F.6.1.2.	Istruttoria domanda di anticipo	90
F.6.2.	Domanda di saldo	90
F.6.2.0.	Termine per la presentazione della domanda di saldo	90
F.6.2.1.	Documentazione richiesta per la domanda di saldo	91
F.6.2.2.	Istruttoria domanda di saldo	91
F.6.3.	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	92
F.7	Controlli ex-post (successivi al pagamento)	93
F.8	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni) Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	93
F.9	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	93

G.	Disposizioni finali	94
G.1	Ispezioni e controlli	94
G.2	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	94
G.3	Monitoraggio dei risultati	95
G.4	Pubblicazione, informazioni e contatti	95
G.5	Ricorsi	95
H.	Glossario	96
I.	Normativa di riferimento	98
I.1	Regolamenti dell'Unione Europea	98
I.2	Norme statali	99
I.3	Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA	99
I.4	Norme regionali	100
I.5	Atti regionali	100
J.	Allegati	100

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1 Descrizione generale dell'Intervento

L'Intervento si inserisce nella SSL "Canavese Smart Rural Lab" del GAL Valli del Canavese, approvato dalla Regione Piemonte con DD 939/A1615A/2023 del 01.12.2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

Esso contribuisce, quindi, a sostenere e qualificare le produzioni tipiche, mettendole nella condizione di creare filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, contribuendo alla costruzione di un'offerta variegata, che integra i vari settori dell'economia rurale.

Di seguito vengono elencati gli interventi oggetto del presente bando:

- **SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole**

L'intervento ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole attraverso progetti multi-settoriali finalizzati principalmente all'innovazione e alla valorizzazione delle produzioni in chiave quantitativa, qualitativa e territoriale, anche legando l'immagine dei prodotti alle specificità dei luoghi e alla fruizione turistica diffusa e accessibile attraverso iniziative di turismo esperienziale.

- **SRD03 D Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole**

L'intervento sostiene investimenti finalizzati a favorire le attività di diversificazione delle aziende agricole, dando priorità a interventi funzionali all'introduzione e/o al miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (Tipologia d).

- **SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

L'intervento ha lo scopo di sostenere investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, promuovendo progetti multi-settoriali, finalizzati principalmente all'innovazione e alla valorizzazione delle produzioni in chiave quantitativa qualitativa e territoriale, anche legando l'immagine dei prodotti alle specificità dei luoghi e alla fruizione turistica diffusa e accessibile attraverso iniziative di turismo esperienziale.

- **SRD14 B Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali**

L'intervento concede un sostegno agli investimenti, alle microimprese e alle piccole imprese non agricole finalizzati allo sviluppo di un sistema di offerta integrata turistico-ricreativa e socio-culturale per la comunità allargata di residenti e cittadini temporanei, per valorizzare le produzioni tipiche locali e integrarle nell'offerta del territorio.

A.2 Finalità e obiettivi del Bando

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF). A essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, micro e piccole imprese di trasformazione, micro e piccole imprese di commercializzazione, micro e piccole imprese di somministrazione, imprese forestali, ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di intervento previste dalla SSL (https://galvallidelcanavese.it/wp-content/uploads/2024/03/c1-SSL_11_Valli-del-Canavese-per-sito.pdf) del GAL Valli del Canavese finalizzate all'attuazione del progetto di filiera.

I progetti di filiera devono essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi della filiera (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).

Il Bando concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso l'aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di Filiera (PIF), secondo le seguenti definizioni:

- **Filiera lunga** - insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.
- **Filiera corta** - integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende “una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori”

Secondo quanto previsto dalla SSL, il presente bando prevede la presentazione di “Progetti Integrati di Filiera” (PIF) nell'ambito delle seguenti filiere strategiche prioritarie:

- Filiera 1: orto-frutta (con riferimento in particolare alla produzione di patata, piccoli frutti, castagna);
- Filiera 2: bovino, ovicaprino e avicolo da allevamento non intensivo, con priorità per le razze a rischio estinzione (settore carne e/o latte);
- Filiera 3: cereali minori e relativi derivati (con particolare riferimento ai cereali utilizzati per la produzione delle birre, alle farine utilizzate per i prodotti da forno e di arte bianca o per la produzione di pasta fresca tradizionale);
- Filiera 4: erbe officinali e aromatiche;

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce a un intervento della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

- SRD01 Imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. L'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).
- SRD03.D Imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. L'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.)
- SRD13 Imprese che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura (TFUE).
- SRD14.B Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell'Allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, con sede operativa in area GAL.

Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- imprese che effettuano la sola commercializzazione;
- imprese in difficoltà;
- imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore a una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex-ante).

L'impresa beneficiaria dovrà avere sede legale e/o operativa in area GAL.

Inoltre, possono partecipare al progetto integrato anche i partecipanti indiretti, ovvero soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF, che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.

A.4 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del soggetto richiedente la presentazione di un'unica domanda di sostegno.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (SRD01, SRD03, SRD13, SRD14) è fissata, in € 210.000,00 così suddivisa:

INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA (€.)
Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole"	60.000,00
Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole"	40.000,00
Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"	30.000,00
Intervento SRD14 "Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali"	80.000,00

A.6 Scadenze presentazione della domanda

Le domande di sostegno possono essere presentate dal 11.11.2025 e fino alle ore 12:00 del 27.02.2026, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. *F.2.2 Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *F.1 Procedimento amministrativo*.

A.7 Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF)

Le domande di sostegno devono riguardare PIF che possiedano le seguenti caratteristiche:

- essere presentate in forma aggregata da un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti;
- prevedere un accordo scritto firmato da tutti i partner (beneficiari diretti ed indiretti) che vincoli gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti, e che contenga gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso. L'accordo dovrà avere una durata minima di 3 anni dalla data di comunicazione esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo dell'ultimo intervento;
- essere coordinato da un soggetto capofila, beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di filiera (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Il capofila:
 - rappresenta i partecipanti al progetto;

- è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera;
- segue la realizzazione del progetto di filiera, curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.
- coinvolgere come beneficiari (partecipante diretto) le aziende agricole, imprese di trasformazione e distribuzione, micro e piccole imprese non agricole, imprese turistiche, etc. Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera; deve aderire ad almeno uno degli interventi della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.
- possono aderire all'accordo anche dei partecipanti indiretti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che beneficino di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito della filiera. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera, soggetti operanti in aree territoriali esterne al GAL, ecc). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore /comparto/ raggruppamento. Il Progetto di filiera (PIF) deve essere presentato da un soggetto capofila, beneficiario, individuato in un Accordo di filiera (es. cooperative, consorzi, imprese di trasformazione o di distribuzione etc.). Ad ogni PIF deve corrispondere un unico Accordo di Filiera.
- I beneficiari e i partecipanti indiretti dovranno dichiarare all'interno dell'Accordo di Filiera di avere partecipato alle attività informative organizzate dal GAL nel corso della pubblicazione del bando o negli incontri antecedenti alla sua pubblicazione, mediante incontri individuali presso la sede del GAL.
- Al termine degli incontri in presenza il personale del GAL avrà cura di far compilare ai soggetti partecipanti l'apposito foglio firme. La presenza della firma da parte di ogni sottoscrittore dell'Accordo di Filiera sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria della domanda di sostegno. In caso di incontro in videoconferenza sarà cura del GAL redigere apposito verbale con elenco dei partecipanti e argomenti discussi.
- Le attività informative avranno i seguenti contenuti:
 - modalità di partecipazione al bando, interventi e spese ammissibili, natura e impegni degli Accordi di Filiera;
 - metodi di valutazione e formazione delle graduatorie;
 - obblighi e responsabilità derivanti dalla partecipazione al Progetto Integrato di Filiera (es: monitoraggio annuale rispetto degli impegni di scambio di prodotti/servizi/collaborazioni).

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, il funzionario istruttore esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF è necessario rispettare i seguenti criteri:

- il rispetto delle finalità del progetto;
- mantenere almeno un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti;
- mantenere almeno due fasi di filiera.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, il beneficiario subentrante abbia punteggio sufficiente per rimanere all'interno della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

A.8 Criteri di selezione

La presentazione delle domande, l'istruttoria e la selezione avverranno secondo la seguente procedura:

- ciascuno dei partecipanti al PIF che intende richiedere un contributo a valere sul presente bando presenta al GAL la propria domanda di sostegno con le modalità di cui ai paragrafi successivi, relativi ai singoli interventi;
- alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno due distinte valutazioni:
 - valutazione dei contenuti dell'Accordo di Filiera a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nel prospetto alla fine del presente paragrafo); tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quell'Accordo di Filiera;
 - valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del bando dedicata all' intervento su cui la domanda è candidata.
- i punteggi che derivano dalle due valutazioni sono assegnati nei termini seguenti:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
a) CARATTERIST. DELLA FILIERA MAX PUNTI 37	PF1. Tipologia dell'accordo: Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale: natura del vincolo e durata del vincolo.	a) Natura del vincolo * le imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea: 7 punti * le imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea: 5 punti * le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma aggregativa: 3 punti	10

		b) Durata del vincolo (cumulabile con il punteggio A): 1 punto per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando, fino ad un massimo di 3 punti.	
	PF2. Completezza della filiera. Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera, valutando quante delle seguenti fasi (minimo 2) sono coinvolte: produzione materia prima, prima trasformazione e condizionamento semilavorato, seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito, distribuzione e commercializzazione, ristorazione, altro...	Il progetto integrato proposto rappresenta le seguenti macro-fasi: * Produzione materia prima: 2 punti * Prima trasformazione e condizionamento semilavorato: 2 punti * Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito: 2 punti * Distribuzione e commercializzazione: 2 punti * Ristorazione: 2 punti (punteggi cumulabili fino ad un massimo di 10 punti legati agli investimenti di filiera presentati)	10
	PF3. Consistenza del progetto integrato Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dalla SSL: numero delle imprese che aderiscono alla filiera e numero dei Comuni coinvolti dalla sede operativa delle aziende	a) Numero delle imprese che aderiscono alla filiera * imprese che propongono un investimento nell'ambito del progetto integrato: 1 punto per ogni impresa (beneficiari diretti) * imprese che non propongono un investimento nell'ambito del progetto integrato: 0,5 punti per ogni impresa (beneficiari indiretti) b) Numero dei Comuni coinvolti dalla sede operativa delle aziende n. 1 punto per ogni comune in cui è presente un'unità locale/operativa	6

		(max un punto per comune interessato) nel territorio GAL delle imprese ricomprese nel progetto di filiera (l'unità locale deve essere rilevabile dalla visura camerale).n. 1 punti per ciascuna unità locale nel territorio GAL delle imprese coinvolte nel progetto di filiera (l'unità locale deve essere rilevabile dalla visura camerale). (punteggi A e B cumulabili fino ad un massimo di 6 punti)	
	PF4. Coinvolgimento di giovani imprenditori	1 punto per ogni impresa coinvolta nel progetto integrato con le seguenti caratteristiche (fino ad un massimo di 5 punti): * ditte individuali il cui titolare sia giovane (di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda) * società nelle quali più del 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane (di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda)	5
	PF5. Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile	1 punto per ogni impresa coinvolta nel progetto integrato con le seguenti caratteristiche (fino ad un massimo di 6 punti): * ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile (punteggio cumulativo con il punteggio di cui a	6

		* società nelle quali più del 50% dei soci sia di genere femminile	
b) QUALITÀ DEL PROGETTO INTEGRATO Max 63 punti	PF6. Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i prodotti / servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati.	* qualità degli obiettivi del progetto integrato; * tipologia di obblighi/impegni dei singoli partecipanti al progetto, quantità e qualità delle risorse locali coinvolte; * prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), * tipologia di prodotti/servizi attesi; * presenza di un sistema di controllo interno alla filiera e di un piano di monitoraggio del progetto integrato; * grado di promozione e divulgazione dei prodotti della filiera. Per ciascuna delle specifiche sopra riportate verrà valutato il grado di completezza ed approfondimento, come di seguito indicato: Sufficiente = 0 punti; Medio = 1 punti Elevato = 3 punti. (punteggi cumulabili fino ad un massimo di 18 punti)	18
	PF7. Grado di coerenza del progetto integrato con la strategia della SSL	Sufficiente = descrizione dell'intervento minimale e approssimativa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL è superficiale 0 Punti Medio = descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del	14

		GAL si evince ma in maniera limitata 6 Punti Elevato = descrizione dell'intervento dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL è evidente 10 Punti Notevole = descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL è evidente e gli aspetti innovativi degli interventi proposti permettono di ipotizzare effetti positivi di ampia portata anche al di là dell'attività della singola filiera/rete 14 Punti	
	PF8. dimensione economica della filiera .	* volume economico degli accordi commerciali sottoscritti all'interno dell'accordo di filiera (individuato l'insieme dei prodotti e dei servizi realizzati dai partecipanti diretti ed indiretti al PIF al netto degli approvvigionamenti esterni verrà assegnato un punteggio in relazione al volume economico attivato dagli accordi commerciali sottoscritti all'interno dell'Accordo di Filiera, relativi all'intera durata dell'Accordo) -oltre 500.000 euro = 14 punti - da 200.000 a 500.000 euro = 12 punti -da 100.000 a 199.999 euro = 10 punti -da 50.000 a 99.999 euro = 8 punti -da 20.000 a 49.999 euro = 5 punti -da 5.000 a 19.999 euro = 2 punti - inferiore a 5.000 euro = 0 punti	14

	PF9. Ricadute ambientali	Numero di imprese: * dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel ecc.): 1 punto per ogni impresa; * che utilizzano fonti energetiche rinnovabili: 1 punto per ogni impresa (punteggi cumulabili fino ad un massimo di 8 punti)	8
	PF10. Sinergia con i distretti del cibo.	Grado di sinergia della filiera con gli obiettivi di eventuali Distretti del cibo presenti o in progetto sul territorio N. di imprese aderenti ad un distretto del cibo dell'area GAL (3 punti per ciascuna impresa aderente fino ad un massimo di 9)	9
Max PUNTI	TOTALE		100

L'esito dell'istruttoria produrrà un'unica graduatoria di merito in cui saranno indicati i punteggi complessivi dei progetti di filiera. Il punteggio complessivo deriverà dalla ponderazione delle seguenti componenti di selezione:

- punteggi derivanti dalla valutazione del programma di filiera nel suo complesso (criteri di selezione della filiera), in seguito denominato "**PF**", che costituirà il 60% del punteggio complessivo (**PC**)
- la media matematica dei punteggi delle singole domande di sostegno inserite nel programma (criteri di selezione delle singole operazioni), in seguito denominato "**PD**", che costituirà il 40% del punteggio complessivo (**PC**)

quindi il punteggio complessivo (PC) è dato dalla somma dei punteggi PF e PD a seguito di ponderazione secondo le seguenti formule:

PF ponderato (**PFP**)= $PF \cdot 60/100$ PD ponderato (**PDP**) = $PD \cdot 40/100$ pertanto

PC= PFP + PDP

Il CDA del GAL approverà l'elenco delle filiere ammesse e finanziate, con indicazione delle domande collegate ad ogni programma.

La graduatoria finale si presenterà ad esempio come segue:

	Titolo Progetto di Filiera	Punteggio programma (PF)	Punteggio singole domande (media matematica - PD)	Punteggio Complessivo (PC)	Beneficiari sulle singole operazioni	Punteggio domanda aiuto	Ammissibile a finanziamento (si/no)	Importo ammesso a finanziamento	Contributo concesso
1	"Progetto di filiera 1"				Beneficiario capofila int. SRD01				
					Beneficiario int. SRD13				
					Beneficiario int. SRD14.B				
2	"Progetto di filiera 2"				Beneficiario capofila int. SRD13				
					Beneficiario int. SRD01				
					Beneficiario int. SRD01				
3	"Progetto di filiera 3"				Beneficiario capofila int.....				
									
									

Beneficeranno del contributo tutte le domande di sostegno di ogni singolo progetto di filiera ritenuto ammissibile e finanziabile, purché la domanda di aiuto sulla singola operazione raggiunga il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione.

B. Intervento SRD01, soggetti e risorse

B.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD01

L'Intervento si inserisce nella SSL "Canavese Smart Rural Lab" del GAL Valli del Canavese, approvato dalla Regione Piemonte con DD 939/A1615A/2023 del 01.12.2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

Esso contribuisce, quindi, a migliorare il rendimento globale delle aziende agricole attraverso progetti multi-settoriali finalizzati principalmente all'innovazione e alla valorizzazione delle produzioni in chiave quantitativa, qualitativa e territoriale, anche legando l'immagine dei prodotti alle specificità dei luoghi e alla fruizione turistica diffusa e accessibile attraverso iniziative di turismo esperienziale.

L'aggregazione degli operatori agricoli contribuisce a superare la storica frammentazione produttiva delle aziende agricole delle aree del GAL e raggiungere masse critiche di produzioni tali da sostenere la crescita di domanda generata anche dallo sviluppo della fruizione turistica e diffusa del territorio.

Gli interventi proposti dovranno far parte di progetti di filiera unitamente ad altre imprese agricole o di trasformazione, anche con altre tipologie di intervento (SRD03.D – SRD13 – SRD 14.B).

B.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD01

Gli interventi saranno concentrati prioritariamente sul rafforzamento delle principali filiere agroalimentari tipiche dell'area GAL.

Gli investimenti dovranno essere connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende in funzione del prodotto finale della filiera. Potranno riguardare uno o più aspetti legati al miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle produzioni, la trasformazione e la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli.

I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).

B.3 Beneficiari dell'intervento SRD01

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal Piano Integrato di Filiera, che aderisce all'intervento SRD01 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Il presente bando è riservato ad imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per partecipare al presente bando, l'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA e produzioni comprese nell'Allegato I del TFUE.

Relativamente all'applicazione della presente operazione, sia il prodotto primario avviato alla trasformazione che l'output dei processi di trasformazione devono essere compresi nell'Allegato I del TFUE. Il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di produzione aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere

un prodotto agricolo ai sensi dell'Allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

B.4 Caratteristiche del regime di sostegno

B.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 50.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile** è pari a 10.000,00 €.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese ammissibili con ulteriori incrementi nei seguenti casi:

- ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per giovani agricoltori;
- ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico "Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".

B.5 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

COMUNI APPARTENENTI ALLE ZONE DI MONTAGNA			
Comune		Tipologia areale	Appartenenza alle zone di montagna
Codice Istat	Denominazione		
1007	Alpette	D	intero territorio
1010	Andrate	D	intero territorio
1029	Borgiallo	D	intero territorio
1036	Brosso	D	intero territorio
1052	Canischio	D	intero territorio
1057	Carema	D	intero territorio
1066	Castellamonte	C2; isole amministrative confinanti con S. Martino Canavese: C1; isole amministrative confinanti con Lugnacco: D	intero territorio
1067	Castelnuovo Nigra	D	intero territorio
1073	Ceresole Reale	D	intero territorio
1079	Chiesanuova	D	intero territorio
1084	Cintano	D	intero territorio
1091	Colleretto Castelnuovo	D	intero territorio
1098	Cuornè	C2	intero territorio
1107	Forno Canavese	D	intero territorio
1108	Frassineto	D	intero territorio
1121	Ingria	D	intero territorio
1124	Issiglio	D	intero territorio
1133	Levone	C2	intero territorio
1134	Locana	D	intero territorio
1165	Noasca	D	intero territorio
1167	Nomaglio	D	intero territorio
1187	Pertusio	C2	intero territorio
1199	Pont-Canavese	D	intero territorio
1206	Prascorsano	C2; isola amministrativa: D	intero territorio
1207	Pratiglione	D	intero territorio
1209	Quassolo	C2	intero territorio
1210	Quincinetto	D	intero territorio
1212	Ribordone	D	intero territorio
1216	Rivara	C2; isole amministrative: D	intero territorio
1224	Ronco Canavese	D	intero territorio
1230	Rueglio	D	intero territorio

1238	San Colombano Belmonte	C2	intero territorio
1266	Settimo Vittone	D	intero territorio
1267	Sparone	D	intero territorio
1271	Tavagnasco	D	intero territorio
1278	Traversella	D	intero territorio
1317	Val di Chy	C2; isola amministrativa: D	Intero territorio
1318	Valchiusa	D	Intero territorio
1287	Valperga	C2	intero territorio
1288	Valprato Soana	D	intero territorio
1298	Vidracco	C2	intero territorio
1312	Vistrorio	C2; isole amministrative: D	intero territorio
COMUNI NON APPARTENENTI ALLE ZONE DI MONTAGNA			
1001	Agliè	C1	
1004	Albiano d'Ivrea	C1	
1014	Azeglio	C1	
1015	Bairo	C1	
1017	Baldissero Canavese	C1	
1027	Bollengo	C1	
1030	Borgofranco d'Ivrea	C1	limitatamente al foglio 4 della sez. Borgofranco d'Ivrea
1031	Borgomasino	C1	
1042	Burolo	C1	
1056	Caravino	C1	
1061	Cascinette d'Ivrea	C1	
1077	Chiaverano	C1	
1095	Cossano Canavese	C1	
1096	Cuceglio	C1	
1125	Ivrea	C1	
1132	Lessolo	C1	
1159	Montalenghe	C1	
1160	Montalto Dora	C1	
1172	Orio Canavese	C1	
1196	Piverone	C1	
1221	Rocca Canavese	C1	limitatamente ai fogli dall'1 al 4
1247	San Martino Canavese	C1	
1261	Scarmagno	C1	
1264	Settimo Rottaro	C1	
1268	Strambinello	C1	
1274	Torre Canavese	C1	
1296	Vialfrè	C1	

B.6 Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle seguenti finalità:

- a) valorizzazione del capitale fondiario;
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione,
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali.

Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'Allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 10.000,00 euro per domanda.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 50.000,00 Euro.

Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno.

Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'Allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).

L' accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:

- la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale (ambito agro-alimentare);
- la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;

- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (SRD01- SRD03.D – SRD13 – SRD14.B);

Il raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 30 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro "Qualità del progetto integrato";

Il raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 25 punti, di cui almeno 15 punti per il Principio "Qualità del progetto", a seguito dell'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la valutazione delle singole domande;

Rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;

Gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza rispetto agli altri investimenti (non oltre il 50% dell'importo totale della domanda di contributo);

Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, tutti gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dalla data di comunicazione esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo) di 5 anni;

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.7 Investimenti ammissibili

B.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti che devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati:

- il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di produzione aziendale;
- relativamente all'applicazione della presente operazione, si precisa che sia il prodotto primario dell'azienda agricola avviato alla trasformazione sia l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE;

- in caso di vendita diretta il singolo imprenditore agricolo non può vendere esclusivamente le proprie produzioni.

Gli investimenti dovranno perseguire una o più finalità tra quelle di seguito elencate:

- valorizzazione del capitale fondiario;
- incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale;
- miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione;
- introduzione di innovazione tecnica e gestionale.
- Valorizzazione delle produzioni agricole aziendali

B.7.2. Tipologie di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023 2027 vigente.

B.8 Spese ammissibili

B.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile a un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.8.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti di tipo fondiario limitatamente a quelli che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi dell'accordo di filiera/rete (es. recinzioni pascoli fisse, impianti irrigui di modesta entità strettamente collegati alle finalità del progetto di filiera, attrezzature fisse stabilmente ancorate ecc....);

- investimenti di tipo edilizio: ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente ma non esclusivamente, di prodotti agricoli di propria produzione in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale; Gli investimenti edilizi devono essere strettamente collegati alle finalità del progetto di filiera e in ogni caso non devono superare il 50% dell'importo totale della domanda di contributo.
- acquisto di macchine e/o attrezzature nuovi, comprese quelle informatiche (es. hardware), compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi;
- realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, se coerente con il progetto di filiera, esclusivamente finalizzati all'autoconsumo nell'ambito dei processi produttivi dell'azienda. Tali impianti non possono comunque superare il 50% dell'importo totale della domanda di contributo;
- spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, spese per la concessione di garanzie nella misura massima del 12%.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base elenco prezzi agricoltura vigente al momento della presentazione della domanda.

acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
- autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti

B.8.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi eccetto quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;

- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- investimenti riferiti ad abitazioni;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- arredi per ufficio;
- veicoli stradali diversi da quelli di cui al paragrafo B.8.2;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- interessi passivi;
- spese non fatturate;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

B.8.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni

socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;

- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate fino a 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.8.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. *F.5.1 Domanda di Proroga*, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 27/06/2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da A.R.P.E.A. con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *F.1 Procedimento amministrativo*.

B.8.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da A.R.P.E.A. e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

B.9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta n. 5/2024 del 18.06.2024:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
A) CARATTERIST. DEL BENEFICIARIO Max 10 punti	A1 <u>Coinvolgimento di giovani imprenditori</u> Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda - società nelle quali più del 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.	NO = 0 punti SI = 5 punti	5

	A2 Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile: * ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile (punteggio cumulativo con il punteggio di cui a * società nelle quali più del 50% dei soci sia di genere femminile.	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
B) Localizzazione dell'intervento MAX punti 10	B1 Localizzazione Impresa localizzata in area il cui territorio è compreso entro i confini di Zone natura 2000 e aree a tutela ambientale	(sulla base della localizzazione dell'investimento)	10
	Impresa localizzata in area D e C2	(sulla base della localizzazione dell'investimento) <u>Non cumulabile con il punteggio precedente</u>	8
C) QUALITÀ DEL PROGETTO Max 55	C1. Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	- Sufficiente: l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi = 0 punti - Medio: l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi = 10 punti - Elevato : l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una	20

		chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione- commercializzazione innovativi= 20 punti	
	C2. Innovazione L'innovazione introdotta dall'intervento nell'ambito del progetto integrato L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento.	Il punteggio viene attribuito in base ai diversi elementi di innovazione proposti: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, forme di commercializzazione innovative, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. a) Innovazione di processo: Introduzione di nuovo processo in relazione e/o di concreti elementi di innovazione - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti b) Innovazione di prodotto: - Realizzazione prodotti innovativi - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti c) Innovazione nella commercializzazione: - Introduzione nuove forme di commercializzazione e/o di innovazione in servizi commerciali - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti	20

		(i punteggi A, B e C sono cumulabili fino a un massimo di 20 punti)	
	C3. Regimi di qualità Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	5 punti per ogni regime di qualità a cui l'impresa aderisce, fino ad un massimo di 10 punti	10
	C4. Creazione di nuova occupazione Il criterio premia gli interventi che favoriscono l'occupazione	L'intervento prevede un incremento dell'occupazione attraverso: - l'assunzione per almeno 0,5 ULA o in alternativa l'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze	5
D) Sostenibilità della proposta Max punti 25	D1. Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	- 5 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia - 5 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo (solo per interventi di tipo edile). - 5 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza) - 5 punti per interventi che determinano risparmio idrico	25

		- 5 punto per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue) - 5 punti per acquisti di macchinari/attrezzature a migliore performance ambientale - 5 punti per modalità di realizzazione delle opere che utilizzino materiali, colori e forme che consentono di ridurre gli impatti visivi e permettano l'integrazione delle opere con il paesaggio circostante (i punteggi sono cumulabili fino a un massimo di 25 punti)	
Max TOTALE PUNTI			100

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato 25 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro "Qualità del progetto", al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- data e protocollo di presentazione della domanda di sostegno.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento di saldo, saranno verificati i requisiti che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi; nel caso in cui uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, verrà ricalcolato il punteggio complessivo, che potrà determinare la revoca del contributo concesso nel caso il progetto non raggiunga il punteggio attribuito all'ultima domanda di sostegno finanziata in graduatoria.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.10 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali**: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori**: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.10.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. *B.8.4 Inizio e decorrenza delle spese*;
- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo *par. F.7 controlli ex-post*, per 5 anni, a partire dalla data di comunicazione esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
- concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti.
- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *F.8.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;

B.10.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono state definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta

Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'Allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del presente bando.

C. Intervento SRD03.D soggetti e risorse

C.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD03.D

L'Intervento si inserisce nella SSL "Canavese Smart Rural Lab" del GAL Valli del Canavese, approvato dalla Regione Piemonte con DD 939/A1615A/2023 del 01.12.2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, incentiva gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. L'intervento sostiene gli investimenti funzionali all'introduzione e/o miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE.

Lo scopo è quello di promuovere l'innovazione e la valorizzazione delle produzioni in chiave quantitativa, qualitativa e territoriale, anche legando l'immagine dei prodotti alle specificità dei luoghi e alla fruizione turistica diffusa e accessibile con iniziative di turismo esperienziale.

Gli interventi proposti dovranno far parte di progetti di filiera unitamente ad altre imprese agricole o di trasformazione, anche con altre tipologie di intervento (SRD01 – SRD13 – SRD 14 Az.b).

C.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD03.D

È prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, connesse alla trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Gli interventi saranno concentrati prioritariamente per rafforzare le principali filiere agroalimentari tipiche dell'area GAL e potranno riguardare uno o più aspetti legati all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, per rispondere alle nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e alla tutela ambientale.

I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al

perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).

C.3 Beneficiari dell'intervento SRD03.D

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal Piano Integrato di Filiera, che aderisce all'intervento SRD01 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Il presente bando è riservato ad imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per partecipare al presente bando, l'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA e produzioni comprese nell'Allegato I del TFUE.

Relativamente all'applicazione della presente operazione, sia il prodotto primario avviato alla trasformazione che l'output dei processi di trasformazione devono essere compresi nell'Allegato I del TFUE. Il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di produzione aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve essere un prodotto non incluso nell'All. 1 del TFUE.

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

C.4 Caratteristiche del regime di sostegno

C.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 66.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile** è pari a 10.000,00 €.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

C.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese ammissibili con ulteriori incrementi nei seguenti casi:

- ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per giovani agricoltori;

- ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico "Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".

C.5 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

COMUNI APPARTENENTI ALLE ZONE DI MONTAGNA			
Comune		Tipologia areale	Appartenenza alle zone di montagna
Codice Istat	Denominazione		
1007	Alpette	D	intero territorio
1010	Andrate	D	intero territorio
1029	Borgiallo	D	intero territorio
1036	Brosso	D	intero territorio
1052	Canischio	D	intero territorio
1057	Carema	D	intero territorio
1066	Castellamonte	C2; isole amministrative confinanti con S. Martino Canavese: C1; isole amministrative confinanti con Lugnacco: D	intero territorio
1067	Castelnuovo Nigra	D	intero territorio
1073	Ceresole Reale	D	intero territorio
1079	Chiesanuova	D	intero territorio
1084	Cintano	D	intero territorio

1091	Colleretto Castelnuovo	D	intero territorio
1098	Cuorgnè	C2	intero territorio
1107	Forno Canavese	D	intero territorio
1108	Frassinetto	D	intero territorio
1121	Ingria	D	intero territorio
1124	Issiglio	D	intero territorio
1133	Levone	C2	intero territorio
1134	Locana	D	intero territorio
1165	Noasca	D	intero territorio
1167	Nomaglio	D	intero territorio
1187	Pertusio	C2	intero territorio
1199	Pont-Canavese	D	intero territorio
1206	Prascorsano	C2; isola amministrativa: D	intero territorio
1207	Pratiglione	D	intero territorio
1209	Quassolo	C2	intero territorio
1210	Quincinetto	D	intero territorio
1212	Ribordone	D	intero territorio
1216	Rivara	C2; isole amministrative: D	intero territorio
1224	Ronco Canavese	D	intero territorio
1230	Rueglio	D	intero territorio
1238	San Colombano Belmonte	C2	intero territorio
1266	Settimo Vittone	D	intero territorio
1267	Sparone	D	intero territorio
1271	Tavagnasco	D	intero territorio
1278	Traversella	D	intero territorio
1317	Val di Chy	C2; isola amministrativa: D	intero territorio
1318	Valchiusa	D	intero territorio
1287	Valperga	C2	intero territorio
1288	Valprato Soana	D	intero territorio
1298	Vidracco	C2	intero territorio
1312	Vistrorio	C2; isole amministrative: D	intero territorio
COMUNI NON APPARTENENTI ALLE ZONE DI MONTAGNA			
1001	Agliè	C1	
1004	Albiano d'Ivrea	C1	
1014	Azeglio	C1	
1015	Bairo	C1	
1017	Baldissero Canavese	C1	
1027	Bollengo	C1	
1030	Borgofranco d'Ivrea	C1	limitatamente al foglio 4 della sez. Borgofranco d'Ivrea
1031	Borgomasino	C1	

1042	Burolo	C1	
1056	Caravino	C1	
1061	Cascinette d'Ivrea	C1	
1077	Chiaverano	C1	
1095	Cossano Canavese	C1	
1096	Cuceglio	C1	
1125	Ivrea	C1	
1132	Lessolo	C1	
1159	Montalenghe	C1	
1160	Montalto Dora	C1	
1172	Orio Canavese	C1	
1196	Piverone	C1	
1221	Rocca Canavese	C1	limitatamente ai fogli dall'1 al 4
1247	San Martino Canavese	C1	
1261	Scarmagno	C1	
1264	Settimo Rottaro	C1	
1268	Strambinello	C1	
1274	Torre Canavese	C1	
1296	Vialfrè	C1	

C.6 Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione e gli investimenti che perseguono la trasformazione di prodotti agricoli.

Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'Allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 10.000,00 euro per domanda.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 66.000,00 €

Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve essere un prodotto non compreso nell'Allegato I al TFUE.

L' accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:

- la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale (agro-alimentare);
- la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (SRD01 - SRD03.D – SRD13 – SRD14.B);

Il raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 30 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro "Qualità del progetto integrato";

Il raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 25 punti, di cui almeno 15 punti per il Principio "Qualità del progetto", a seguito dell'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la valutazione delle singole domande;

Rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;

Gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza rispetto agli altri investimenti (non oltre il 50% del costo totale dell'investimento);

Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, tutti gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dalla data di comunicazione esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo) di 5 anni;

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

C.7 Investimenti ammissibili

C.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Gli investimenti dovranno perseguire una o più finalità tra quelle di seguito elencate:

- valorizzazione del capitale fondiario;
- incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale;
- miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione;
- introduzione di innovazione tecnica e gestionale.

C.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Intervento (par. C.2), con gli investimenti ammissibili (par. C.7.1) e con le spese ammissibili (par. C.8.2);
- acquisto di macchinari e attrezzature usate;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- materiali di consumo o beni non durevoli;
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- veicoli stradali, salvo le eccezioni di cui al par. C.8 *Spese ammissibili*.

C.8 Spese ammissibili

C.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile a un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati

e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

C.8.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (opere edili e impiantistica), soltanto se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa e in ogni caso non superiori al 50% dell'importo totale della domanda;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware) e arredi nuovi (compresi i costi di installazione);
- acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
- realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, se coerente con il progetto di filiera, esclusivamente finalizzati all'autoconsumo nell'ambito dei processi produttivi dell'azienda. Tali impianti non possono comunque superare il 50% del valore economico dell'investimento complessivo;
- acquisto e realizzazione di software;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base elenco prezzi agricoltura vigente al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che per le domande ammissibili a finanziamento saranno finanziate dal GAL esclusivamente le spese rientranti nelle percentuali considerate ammissibili e indicate nel presente Bando; eventuali spese eccedenti le suddette percentuali sono da considerarsi a totale carico del richiedente.

C.8.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;

- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi eccetto quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- investimenti riferiti ad abitazioni;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- arredi per ufficio;
- veicoli stradali diversi da quelli elencati al punto C.8.2;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- interessi passivi;
- spese non fatturate;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

C.8.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;

2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate fino a 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

C.8.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto/Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. *F.5.1 Domanda di Proroga*, come normato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27/06/2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da A.R.P.E.A. con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *F.1 Procedimento amministrativo*.

C.8.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da A.R.P.E.A. e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

C.9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta n. 5/2024 del 18.06.2024:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
A) CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO Max 10 punti	A1 Coinvolgimento di giovani imprenditori Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda - società nelle quali più del 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età	NO = 0 punti SI = 5 punti	5

	compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.		
	A2 <u>Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile:</u> * ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile (punteggio cumulativo con il punteggio di cui a * società nelle quali più del 50% dei soci sia di genere femminile	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
B) Localizzazione dell'intervento MAX punti 15	B1 Imprese localizzata in area il cui territorio è compreso entro i confini di Zone natura 2000 e aree a tutela ambientale	(sulla base della localizzazione dell'investimento)	15
	B2 Impresa localizzata in area D e C2	(sulla base della localizzazione dell'investimento) <u>Non cumulabile con il punteggio precedente</u>	8
C) QUALITÀ DEL PROGETTO Max 50	C1. <u>Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato</u> Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	- Sufficiente: l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi = 0 punti - Medio: l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione	20

		parzialmente innovativi= 15 punti - Elevato : l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione- commercializzazione innovativi= 25 punti	
	C2. Innovazione L'innovazione introdotta dall'intervento nell'ambito del progetto integrato L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento.	Il punteggio viene attribuito in base ai diversi elementi di innovazione proposti: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, forme di commercializzazione innovative, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. a) Innovazione di processo: Introduzione di nuovo processo in relazione e/o di concreti elementi di innovazione - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti b) Innovazione di prodotto: - Realizzazione prodotti innovativi - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti c) Innovazione nella commercializzazione: - Introduzione nuove forme di commercializzazione e/o	20

		di innovazione in servizi commerciali - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti (i punteggi A, B e C sono cumulabili fino a un massimo di 20 punti)	
	C3. Creazione di nuova occupazione Il criterio premia gli interventi che favoriscono l'occupazione	L'intervento prevede un incremento dell'occupazione attraverso: - l'assunzione per almeno 0,5 ULA o in alternativa l'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze	5
D) Sostenibilità della proposta Max punti 25	D1 Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	- 5 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia - 5 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo (solo per interventi di tipo edile). - 5 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza) - 5 punti per interventi che determinano risparmio idrico - 5 punto per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue)	25

		- 5 punti per acquisti di macchinari/attrezzature a migliore performance ambientale - 5 punti per modalità di realizzazione delle opere che utilizzino materiali, colori e forme che consentono di ridurre gli impatti visivi e permettano l'integrazione delle opere con il paesaggio circostante (i punteggi sono cumulabili fino a un massimo di 25 punti)	
Max TOTALE PUNTI			100

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato 25 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro "Qualità del progetto", al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- data e protocollo di presentazione della domanda di sostegno.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento di saldo, saranno verificati i requisiti che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi; nel caso in cui uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, verrà ricalcolato il punteggio complessivo, che potrà determinare la revoca del contributo concesso nel caso il progetto non raggiunga il punteggio attribuito all'ultima domanda di sostegno finanziata in graduatoria.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

C.10 Caratteristiche del regime di sostegno

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

C.10.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. *D.8.4 Inizio e decorrenza delle spese*;
- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo par. *F.7 controlli ex-post*, per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

- concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti.
- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *D.8.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse

C.10.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono state definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di

Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'Allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del presente bando.

D. Intervento SRD13, soggetti e risorse

D.1 Descrizione generale dell'intervento SRD13

L'Intervento si inserisce nella SSL "Canavese Smart Rural Lab" del GAL Valli del Canavese, approvato dalla Regione Piemonte con DD 939/A1615A/2023 del 01.12.2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte:

Azione 1

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;

b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;

c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;

d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;

- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

- a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Gli interventi proposti dovranno far parte di progetti di filiera unitamente ad altre imprese agricole o di trasformazione, anche con altre tipologie di intervento (SRD01 – SRD03.D– SRD 14 Az.b).

D.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD13

L'intervento ha lo scopo di sostenere investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, promuovendo progetti multi-settoriali finalizzati principalmente all'innovazione e alla valorizzazione delle produzioni in chiave quantitativa, qualitativa e territoriale, anche legando l'immagine dei prodotti alle specificità dei luoghi e alla fruizione turistica diffusa e accessibile con iniziative di turismo esperienziale.

L'obiettivo generale di questa tipologia d'intervento è innanzitutto il sostegno della competitività delle aziende agroindustriali contribuendo in modo diretto all'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo.

Gli interventi saranno concentrati prioritariamente per rafforzare le principali filiere agroalimentari tipiche dell'area GAL.

Gli investimenti potranno riguardare uno o più aspetti legati all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, per rispondere alle nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e alla tutela ambientale.

I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).

D.3 Beneficiari dell'intervento SRD13

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce all'intervento SRD13 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- 1) imprese che effettuano la sola commercializzazione
- 2) imprese in difficoltà
- 3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante)

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

D.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD13

D.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 75.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile** è pari a 10.000,00 €.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

D.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese ammissibili.

Per quanto riguarda i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'all.1 del TFUE sono ammesse a partecipare solamente le PMI con le seguenti aliquote di sostegno:

- Medie imprese sostegno del 10%

- Piccole imprese sostegno del 20%

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico "Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)";

"L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".

D.5 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

COMUNI APPARTENENTI ALLE ZONE DI MONTAGNA			
Comune		Tipologia areale	Appartenenza alle zone di montagna
Codice Istat	Denominazione		
1007	Alpette	D	intero territorio
1010	Andrate	D	intero territorio
1029	Borgiallo	D	intero territorio
1036	Brosso	D	intero territorio
1052	Canischio	D	intero territorio
1057	Carema	D	intero territorio
1066	Castellamonte	C2; isole amministrative confinanti con S. Martino Canavese: C1; isole amministrative confinanti con Lugnacco: D	intero territorio
1067	Castelnuovo Nigra	D	intero territorio
1073	Ceresole Reale	D	intero territorio
1079	Chiesanuova	D	intero territorio

1084	Cintano	D	intero territorio
1091	Colleretto Castelnuovo	D	intero territorio
1098	Cuornè	C2	intero territorio
1107	Forno Canavese	D	intero territorio
1108	Frassineto	D	intero territorio
1121	Ingria	D	intero territorio
1124	Issiglio	D	intero territorio
1133	Levone	C2	intero territorio
1134	Locana	D	intero territorio
1165	Noasca	D	intero territorio
1167	Nomaglio	D	intero territorio
1187	Pertusio	C2	intero territorio
1199	Pont-Canavese	D	intero territorio
1206	Prascorsano	C2; isola amministrativa: D	intero territorio
1207	Pratiglione	D	intero territorio
1209	Quassolo	C2	intero territorio
1210	Quincinetto	D	intero territorio
1212	Ribordone	D	intero territorio
1216	Rivara	C2; isole amministrative: D	intero territorio
1224	Ronco Canavese	D	intero territorio
1230	Rueglio	D	intero territorio
1238	San Colombano Belmonte	C2	intero territorio
1266	Settimo Vittone	D	intero territorio
1267	Sparone	D	intero territorio
1271	Tavagnasco	D	intero territorio
1278	Traversella	D	intero territorio
1317	Val di Chy	C2; isola amministrativa: D	intero territorio
1318	Valchiusa	D	intero territorio
1287	Valperga	C2	intero territorio
1288	Valprato Soana	D	intero territorio
1298	Vidracco	C2	intero territorio
1312	Vistrorio	C2; isole amministrative: D	intero territorio
COMUNI NON APPARTENENTI ALLE ZONE DI MONTAGNA			
1001	Agliè	C1	
1004	Albiano d'Ivrea	C1	
1014	Azeglio	C1	
1015	Bairo	C1	
1017	Baldissero Canavese	C1	

1027	Bollengo	C1	
1030	Borgofranco d'Ivrea	C1	limitatamente al foglio 4 della sez. Borgofranco d'Ivrea
1031	Borgomasino	C1	
1042	Burolo	C1	
1056	Caravino	C1	
1061	Cascinette d'Ivrea	C1	
1077	Chiaverano	C1	
1095	Cossano Canavese	C1	
1096	Cuceglio	C1	
1125	Ivrea	C1	
1132	Lessolo	C1	
1159	Montalenghe	C1	
1160	Montalto Dora	C1	
1172	Orio Canavese	C1	
1196	Piverone	C1	
1221	Rocca Canavese	C1	limitatamente ai fogli dall'1 al 4
1247	San Martino Canavese	C1	
1261	Scarmagno	C1	
1264	Settimo Rottaro	C1	
1268	Strambinello	C1	
1274	Torre Canavese	C1	
1296	Vialfrè	C1	

D.6 Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I del TFUE.

Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto dalla normativa unionale applicabile.

Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. La prevalenza è quantificata al 66% delle materie prime acquistate o conferite.

Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati. Il valore di detta quota è stabilito nella misura del 40%. (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi)

sociali conclusi.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 10.000,00 euro per domanda.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 75.000,00 Euro.

Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono ammissibili le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie (spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc.) se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.

L' accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:

- la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale (agro-alimentare);
- la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (SRD01 - SRD03.D– SRD13 – SRD14.B);

Il raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 30 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro "Qualità del progetto integrato";

Il raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 25 punti, di cui almeno 15 punti per il Principio "Qualità del progetto", a seguito dell'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la valutazione delle singole domande;

Rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;

Gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza rispetto agli altri investimenti (non oltre il 50% dell'importo totale della domanda di contributo);

Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, tutti gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni;

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora

l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

D.7 Investimenti ammissibili

D.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti che concorrono a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel caso i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'Allegato I del TFUE il sostegno è limitato alle PMI e l'aliquota di sostegno è pari al 20% delle spese sostenute per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese, sotto forma di contributo in conto capitale.

L'intervento sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE a eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'Allegato I del TFUE ma in tal caso l'aliquota di sostegno è pari al 20% delle spese sostenute per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese, sotto forma di contributo in conto capitale.

Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

D.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023 2027 vigente.

D.8 Spese Ammissibili

D.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile a un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

D.8.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali:
 - ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente ma non esclusivamente, di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo. Gli investimenti dovranno essere limitati a fabbricati esistenti con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera e avere misura massima e comunque non oltre il 50% dell'importo totale della domanda di contributo;
- acquisto di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi;
- acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);

- autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;

- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;

- investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli inquinamenti; strettamente collegati al progetto di filiera.

- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del Prezzario regionale vigente all'atto della candidatura. Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le Domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla Domanda di sostegno a quella (eventuale) di acconto e a quella di saldo.

D.8.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;

- acquisto di diritti all'aiuto;

- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

- interessi passivi eccetto quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;

- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;

- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;

- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;

- materiale usato;

- investimenti riferiti ad abitazioni;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- arredi per ufficio;
- veicoli stradali, diversi da quelli elencati al punto D.8.2;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- interessi passivi;
- spese non fatturate;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

D.8.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate fino a 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

D.8.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto/Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. *F.5.1 Domanda di Proroga*, come normato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 26/06/2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da A.R.P.E.A. con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *F.1 Procedimento amministrativo*.

D.8.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle “Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti” ed eventuali loro successive modifiche, approvate da A.R.P.E.A. e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

D.9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta n. 5/2024 del 18.06.2024:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
A) CARATTERIST. DEL BENEFICIARIO Max 10 punti	A1 <u>Coinvolgimento di giovani imprenditori</u> Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda - società nelle quali più del 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
	A2 <u>Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile:</u> * ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile (punteggio cumulativo con il punteggio di cui a * società nelle quali più del 50% dei soci sia di genere femminile	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
B) Localizzazione dell'intervento MAX punti 10	B1 Imprese localizzata in area il cui territorio è compreso entro i confini di Zone natura 2000 e aree a tutela ambientale	(sulla base della localizzazione dell'investimento)	10

	B2 Impresa localizzata in area D e C2	(sulla base della localizzazione dell'investimento) <u>Non cumulabile con il punteggio precedente</u>	8
C) QUALITÀ DEL PROGETTO Max 60	C1 <u>Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato</u> Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	- Sufficiente: l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi = 0 punti - Medio: l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi= 10 punti - Elevato : l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione innovativi= 20 punti	20
	C2 <u>Innovazione</u> L'innovazione introdotta dall'intervento nell'ambito del progetto integrato L'innovazione è tale in	Il punteggio viene attribuito in base ai diversi elementi di innovazione proposti: nuovi servizi, nuovi	20

	relazione alla caratteristica del contesto di riferimento. prodotti, processi innovativi, forme di commercializzazione innovative, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. a) Innovazione di processo: Introduzione di nuovo processo in relazione e/o di concreti elementi di innovazione - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti b) Innovazione di prodotto: - Realizzazione prodotti innovativi - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti c) Innovazione nella commercializzazione: - Introduzione nuove forme di commercializzazione e/o di innovazione in servizi commerciali - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti (i punteggi A, B e C sono cumulabili fino a un massimo di 20 punti)	
	C3 Regimi di qualità Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	5 punti per ogni regime di qualità a cui l'impresa aderisce, fino ad un massimo di 10 punti 10

	C4 Creazione di nuova occupazione Il criterio premia gli interventi che favoriscono l'occupazione	L'intervento prevede un incremento dell'occupazione attraverso: - l'assunzione per almeno 0,5 ULA o in alternativa l'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze	5
D) Sostenibilità della proposta Max punti 20	D1 Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	- 5 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia - 5 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo (solo per interventi di tipo edile). - 5 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza) - 5 punti per interventi che determinano risparmio idrico - 5 punto per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue) - 5 punti per acquisti di macchinari/attrezzature a migliore performance ambientale - 5 punti per modalità di realizzazione delle opere che utilizzino materiali, colori e forme che consentono di ridurre gli impatti visivi e permettano	25

		l'integrazione delle opere con il paesaggio circostante (i punteggi sono cumulabili fino a un massimo di 25 punti)	
Max TOTALE PUNTI			100

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato 25 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro "Qualità del progetto", al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- data e protocollo di presentazione della domanda di sostegno.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento di saldo, saranno verificati i requisiti che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi; nel caso in cui uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, verrà ricalcolato il punteggio complessivo, che potrà determinare la revoca del contributo concesso nel caso il progetto non raggiunga il punteggio attribuito all'ultima domanda di sostegno finanziata in graduatoria.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

D.10 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

D.10.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. *D.8.4 Inizio e decorrenza delle spese*;
- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo *par. F.7 controlli ex-post*, per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

- concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti.
- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *D.8.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse

D.10.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono state definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'Allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del presente bando.

E. Intervento SRD14.B soggetti e risorse

E.1 Descrizione generale dell'intervento SRD14.B

L'Intervento si inserisce nella SSL "Canavese Smart Rural Lab" del GAL Valli del Canavese, approvato dalla Regione Piemonte con DD 939/A1615A/2023 del 01.12.2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

L'Intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive.

In tal senso l'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette.

Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne.

In tale contesto, e nell'ambito del presente bando, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti per attività extra agricole artigianali e produttive finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali.

Gli interventi proposti dovranno far parte di progetti di filiera unitamente ad altre imprese agricole o di trasformazione, anche con altre tipologie di intervento (SRD01 – SRD03.D– SRD13).

E.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD14.B

L'intervento concede un sostegno agli investimenti delle microimprese e delle piccole imprese artigianali e produttive non agricole, finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali.

E.3 Beneficiari dell'intervento SRD14.B

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce all'intervento SRD14 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno le Microimprese e Piccole imprese non agricole, ai sensi dell'Allegato I del Reg.to UE 702 del 15.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, con sede operativa in area GAL.

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa/unità locale e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

E.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD14.B

E.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 100.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile** è pari a 10.000,00 €.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno al 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

E.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese ammissibili con ulteriori incrementi nei seguenti casi:

- ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico "Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)";

"L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".

E.5 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

COMUNI APPARTENENTI ALLE ZONE DI MONTAGNA			
Comune		Tipologia areale	Appartenenza alle zone di montagna
Codice Istat	Denominazione		
1007	Alpette	D	intero territorio
1010	Andrate	D	intero territorio

1029	Borgiallo	D	intero territorio
1036	Brosso	D	intero territorio
1052	Canischio	D	intero territorio
1057	Carema	D	intero territorio
1066	Castellamonte	C2; isole amministrative confinanti con S. Martino Canavese: C1; isole amministrative confinanti con Lugnacco: D	intero territorio
1067	Castelnuovo Nigra	D	intero territorio
1073	Ceresole Reale	D	intero territorio
1079	Chiesanuova	D	intero territorio
1084	Cintano	D	intero territorio
1091	Colleretto Castelnuovo	D	intero territorio
1098	Cuornè	C2	intero territorio
1107	Forno Canavese	D	intero territorio
1108	Frassinetto	D	intero territorio
1121	Ingria	D	intero territorio
1124	Issiglio	D	intero territorio
1133	Levone	C2	intero territorio
1134	Locana	D	intero territorio
1165	Noasca	D	intero territorio
1167	Nomaglio	D	intero territorio
1187	Pertusio	C2	intero territorio
1199	Pont-Canavese	D	intero territorio
1206	Prascorsano	C2; isola amministrativa: D	intero territorio
1207	Pratiglione	D	intero territorio
1209	Quassolo	C2	intero territorio
1210	Quincinetto	D	intero territorio
1212	Ribordone	D	intero territorio
1216	Rivara	C2; isole amministrative: D	intero territorio
1224	Ronco Canavese	D	intero territorio
1230	Rueglio	D	intero territorio
1238	San Colombano Belmonte	C2	intero territorio
1266	Settimo Vittone	D	intero territorio
1267	Sparone	D	intero territorio
1271	Tavagnasco	D	intero territorio
1278	Traversella	D	intero territorio
1317	Val di Chy	C2; isola	Intero territorio

		amministrativa: D	
1318	Valchiusa	D	Intero territorio
1287	Valperga	C2	intero territorio
1288	Valprato Soana	D	intero territorio
1298	Vidracco	C2	intero territorio
1312	Vistrorio	C2; isole amministrative: D	intero territorio
COMUNI NON APPARTENENTI ALLE ZONE DI MONTAGNA			
1001	Agliè	C1	
1004	Albiano d'Ivrea	C1	
1014	Azeglio	C1	
1015	Bairo	C1	
1017	Baldissero Canavese	C1	
1027	Bollengo	C1	
1030	Borgofranco d'Ivrea	C1	limitatamente al foglio 4 della sez. Borgofranco d'Ivrea
1031	Borgomasino	C1	
1042	Burolo	C1	
1056	Caravino	C1	
1061	Cascinette d'Ivrea	C1	
1077	Chiaverano	C1	
1095	Cossano Canavese	C1	
1096	Cuceglio	C1	
1125	Ivrea	C1	
1132	Lessolo	C1	
1159	Montalenghe	C1	
1160	Montalto Dora	C1	
1172	Orio Canavese	C1	
1196	Piverone	C1	
1221	Rocca Canavese	C1	limitatamente ai fogli dall'1 al 4
1247	San Martino Canavese	C1	
1261	Scarmagno	C1	
1264	Settimo Rottaro	C1	
1268	Strambinello	C1	
1274	Torre Canavese	C1	
1296	Vialfrè	C1	

E.6 Criteri di ammissibilità

Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 10.000,00 euro per domanda.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 100.000,00 Euro.

L' accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:

- la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale (agro-alimentare);
- la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (SRD01 - SRD03.D– SRD13 – SRD14.B);

Il raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 30 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro "Qualità del progetto integrato";

Il raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 25 punti, di cui almeno 15 punti per il Principio "Qualità del progetto", a seguito dell'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la valutazione delle singole domande;

Rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;

Gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza rispetto agli altri investimenti (non oltre il 50% dell'importo totale della domanda di contributo);

Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, tutti gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni;

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

E.7 Investimenti ammissibili

E.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili

L'intervento sostiene la creazione e lo sviluppo attività economiche finalizzate allo sviluppo delle zone rurali mediante la diversificazione verso attività extra-agricole del comparto agro-alimentare.

E.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Intervento (par. E.2), con gli investimenti ammissibili (par. E.7.1) e con le spese ammissibili (par.E.8.2);
- acquisto di macchinari e attrezzature usate;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- materiali di consumo o beni non durevoli;
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- interventi di manutenzione ordinaria;

- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- veicoli stradali, salvo le eccezioni di cui al par. E.8.2 Spese ammissibili.

E.8 Spese ammissibili

E.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile a un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

E.8.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (opere edili e impiantistica), soltanto se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa e comunque non superiore al 50% dell'importo della domanda di contributo;
- nuove costruzioni limitatamente ad ampliamenti di strutture esistenti nell'ambito degli interventi previsti dall'operazione;
- acquisto, di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware) e arredi nuovi (compresi i costi di installazione);
- acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
- acquisto e realizzazione di software;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

E.8.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni, fabbricati;
- investimenti riferiti ad abitazioni;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, a eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- spese notarili;
- interessi passivi;
- spese non fatturate;
- IVA e altre imposte e tasse;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- spese per progetti di promozione e ricerca;
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

E.8.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data

del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

E.8.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto/Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. *F.5.1 Domanda di Proroga*, come normato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27/06/2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da A.R.P.E.A. con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *F.1 Procedimento amministrativo*.

E.8.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da A.R.P.E.A. e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

E.9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta n. 5/2024 del 18.06.2024:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio

A) CARATTERIST. DEL BENEFICIARIO Max 10 punti	A1 <u>Coinvolgimento di giovani imprenditori</u> Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda - società nelle quali più del 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
	A2 <u>Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile:</u> * ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile (punteggio cumulativo con il punteggio di cui a * società nelle quali più del 50% dei soci sia di genere femminile	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
B) Localizzazione dell'intervento MAX punti 10	B1 Imprese localizzata in area il cui territorio è compreso entro i confini di Zone natura 2000 e aree a tutela ambientale	(sulla base della localizzazione dell'investimento)	10
	B2 Impresa localizzata in area D e C2	(sulla base della localizzazione dell'investimento) <u>Non cumulabile con il punteggio precedente</u>	8
C) QUALITÀ DEL PROGETTO Max 55	C1 <u>Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato</u> Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	- Sufficiente: l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-	20

		commercializzazione per nulla innovativi = 0 punti - Medio: l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi=10 punti - Elevato : l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/trasformazione/distribuzione-commercializzazione innovativi=20 punti	
	C2 Innovazione L'innovazione introdotta dall'intervento nell'ambito del progetto integrato L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento.	Il punteggio viene attribuito in base ai diversi elementi di innovazione proposti: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, forme di commercializzazione innovative, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. a) Innovazione di processo: Introduzione di nuovo processo in relazione e/o di concreti elementi di innovazione - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti	20

	b) Innovazione di prodotto: - Realizzazione prodotti innovativi - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti c) Innovazione nella commercializzazione: - Introduzione nuove forme di commercializzazione e/o di innovazione in servizi commerciali - Sufficiente = 1 punti - Medio = 5 punti - Elevato = 10 punti (i punteggi A, B e C sono cumulabili fino a un massimo di 20 punti)	
C3 Regimi di qualità Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	5 punti per ogni regime di qualità a cui l'impresa aderisce, fino ad un massimo di 10 punti	10
C4 Creazione di nuova occupazione Il criterio premia gli interventi che favoriscono l'occupazione	L'intervento prevede un incremento dell'occupazione attraverso: - l'assunzione per almeno 0,5 ULA o in alternativa l'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze	5

D) Sostenibilità della proposta Max punti 25	D1 <u>Sostenibilità ambientale dell'investimento</u> Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	- 5 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia - 5 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo (solo per interventi di tipo edile). - 5 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza) - 5 punti per interventi che determinano risparmio idrico - 5 punto per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue) - 5 punti per acquisti di macchinari/attrezzature a migliore performance ambientale - 5 punti per modalità di realizzazione delle opere che utilizzino materiali, colori e forme che consentono di ridurre gli impatti visivi e permettano l'integrazione delle opere con il paesaggio circostante (i punteggi sono cumulabili fino a un massimo di 25 punti)	25
Max TOTALE PUNTI			100

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato 25 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro “Qualità del progetto”, al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- data e protocollo di presentazione della domanda di sostegno.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento di saldo, saranno verificati i requisiti che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi; nel caso in cui uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, verrà ricalcolato il punteggio complessivo, che potrà determinare la revoca del contributo concesso nel caso il progetto non raggiunga il punteggio attribuito all'ultima domanda di sostegno finanziata in graduatoria.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

E.10 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

E.10.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. *D.8.4 Inizio e decorrenza delle spese*;

- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;

- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo *par. F.7 controlli ex-post*, per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

- concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti.

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al *par. D.8.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse

E.10.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono state definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'Allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del presente bando.

F. Fasi e tempi del procedimento

F.1 Procedimento amministrativo

F.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando **sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877** "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621.

Essi sono:

a) Istruttoria delle domande di sostegno

Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).

b) Istruttoria delle domande di variante

Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore). Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del soggetto richiedente, e si conclude nel termine finale di 90 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).

c) Istruttoria delle domande di pagamento

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale A.R.P.E.A. Il procedimento si suddivide in: c1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del soggetto richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad A.R.P.E.A.;

c2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente A.R.P.E.A. e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di A.R.P.E.A., con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

F.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere dal 11.11.2025 e fino alle ore 12:00 del 27.02.2026
Istruttoria di ammissione della domanda, comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Entro il termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese
Istruttoria della domanda	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione della

di variante		domanda
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	A decorrere dall'ammissione a finanziamento.
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Entro il termine per la conclusione degli interventi
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento di saldo	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno, fatte salve eventuali proroghe
Istruttoria domanda di pagamento di saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda

F.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte e inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda, a eccezione di quanto eventualmente specificato al par. F.2.2 *“Presentazione delle domande”*.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

F.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato. Il fascicolo deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

F.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

Non è necessario inviare copia cartacea della domanda, fatta eccezione degli eventuali elaborati grafici/tavole di progetto.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- in proprio, utilizzando il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- tramite delega a un'altra persona ad operare sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria

identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il soggetto richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).

- tramite delega a un professionista ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

F.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati:

Alla domanda di sostegno **deve essere allegata** la seguente documentazione:

- a. Allegato IV Progetto di filiera
- b. Allegato V Progetto di Investimento
- c. Allegato VI Modello accordo di filiera
- d. Allegato VII Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
- e. Allegato VIII Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese
- f. Allegato IX Dichiarazione di impegno a richiedere le autorizzazioni

- g. Se già disponibile, titolo di possesso dell'area/immobili interessati, o copia del contratto/atto dimostrante la disponibilità del bene (contratto di affitto, comodato d'uso, usufrutto, ecc.).
- h. Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (o dei proprietari, se più di uno) dei beni e dei terreni per la realizzazione dell'intervento (Allegato X, da compilare solo nel caso in cui il proprietario non coincide con il richiedente).
- i. Per gli acquisti di macchine ed attrezzature: tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto sul modello dell'Allegato XII.

- j. Per le operazioni che hanno tra le spese ammissibili macchine ed attrezzature agricole (SRD01 – SRD03.D – SRD13):

1) per gli acquisti di macchine ed attrezzature: come previsto dalla DD 793/A1700A/2024 del 14/10/24 il calcolo del prezzo massimo della fornitura deve essere elaborato tramite l'uso del software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole) accessibile alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-per-determinazione-dei-prezzi-massimi-macchine-attrezzature-agricole-sdpm>. Il software elabora un documento pdf da scaricare ed allegare alla domanda di sostegno; il pdf deve riportare gli estremi dell'impresa agricola richiedente il sostegno, nonché il codice identificativo alfanumerico del documento stesso.

2) per le sole macchine/attrezzature non presenti nel software SDPM, tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto sul modello dell'Allegato XII.

- k. Allegato XI – Quadro di raffronto preventivi

- l. per gli interventi di tipo edilizio:

- quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali;
- computo metrico, redatto sulla base Prezzario regionale vigente al momento della presentazione della domanda;
- planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;

- eventuale autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100%;
 - documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.
- m. Documentazione comprovante il possesso di certificazioni di prodotto/processo/ambientali/energetiche o di marchi di qualità;
 - n. Ogni altra documentazione ritenuta utile a definire in modo migliore gli obiettivi o le caratteristiche dell'investimento proposto
 - o. Documento d'identità in corso di validità del richiedente

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"** di cui al par. *F.2.2 Presentazione delle domande*.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

F.3 Istruttoria della domanda di sostegno

F.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Valli del Canavese.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del Bando. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c. verifica della congruità, sostenibilità e ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni e ai limiti definiti dal bando;
4. verifica del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
5. definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica o l'integrazione della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. *A.8 Criteri di selezione e graduatoria*;
 - importo del sostegno.

In caso di esito negativo, il soggetto richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio e del sostegno concesso.

La graduatoria viene approvata con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda e del sostegno concesso;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte” e al numero di domanda**.

Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

F.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato. Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

F.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: il cambio di sede

dell'investimento e la modifica degli investimenti approvati per un importo superiore al 15% della spesa ammessa.

Nel caso di cambio di sede, gli investimenti già realizzati sono ammissibili solo se possono essere trasferiti nella nuova sede.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa.
- solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno con provvedimento individuale di ammissione all'aiuto
- entro il termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

È ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria e questa non può determinare un aumento dell'importo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati, non sono considerati varianti.

F.4.2. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e/o dal beneficiario, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. F.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno/F.3.2 Istruttoria di ammissione, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, controfirmato dal beneficiario del sostegno;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.
- Eventuale ulteriore documentazione comprovante la disponibilità degli immobili o dei terreni.
- per i lavori edili: computo metrico (in formato excel) che consenta il raffronto (voce per voce) tra computo estimativo presentato in domanda di sostegno e il computo metrico estimativo presentato in domanda di variante.

F.4.3. Istruttoria della domanda di variante

La Commissione di Valutazione istruisce la domanda di variante.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento.

La Commissione di Valutazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

F.4.4. Adattamento tecnico/tecnico economico

L'adattamento tecnico/tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici/tecnico-economici, purché contenuti nel 15% della spesa ammessa:

- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative;
- i cambi di fornitore/preventivo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico/tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

F.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

F.5.1. Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione degli Interventi minimi previsti nel Progetto di investimento, può richiedere, motivandole, n. 1 proroga per un periodo massimo di 3 mesi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

Il funzionario preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga sulla base di quanto deliberato dal CDA del GAL e comunica l'esito al beneficiario.

F.5.2. Domanda di voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" tale cambiamento, allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il funzionario istruttore delle domande di sostegno istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

F.5.3. Domanda di rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**. Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL, in caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

F.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le **domande di sostegno** possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la data di avvio del procedimento, di cui al paragrafo C.3.1.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. F.6.3 *Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

F.6 Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo, acconto o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. F.2.2 Presentazione delle domande, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta. L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento di seguito descritta, sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023 – 2027.

F.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria di importo corrispondente al 100% dell'importo richiesto.

La fideiussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di A.R.P.E.A.: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.

F.6.1.0. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione di una domanda di saldo, purché si dia prova dell'inizio delle attività. I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti: avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato o ordinativi/contratti con i fornitori o eventuali fatture in acconto o altro documento ritenuto probante.

F.6.1.1. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. garanzia a favore di A.R.P.E.A., redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di A.R.P.E.A. e resa tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di A.R.P.E.A. e rilasciata da:
 - Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
 - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;

- Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico.

Essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di A.R.P.E.A., successivamente alla liquidazione del saldo.

- b. dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- c. nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture), dichiarazione di inizio lavori rilasciata dal direttore degli stessi, in ogni caso non oltre 2 mesi dall'inizio della realizzazione delle opere edili.

F.6.1.2. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

1. la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da A.R.P.E.A.;
2. la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire A.R.P.E.A. sino alla liquidazione del saldo;
3. la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante;
4. la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva(DURC) e della certificazione anti-mafia, ove previsti;
5. verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad A.R.P.E.A., la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad A.R.P.E.A., in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

F.6.2. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno e per almeno il 60% del costo totale, ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto), il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, non rendicontate in domande di acconto precedenti e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

F.6.2.0. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro la scadenza del termine per la realizzazione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe. Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

F.6.2.1. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensive di tavole, computi, ecc.;
2. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando;
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
4. fine lavori;
5. dichiarazione di agibilità;
6. dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuto;
7. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile; dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuto;
8. documentazione fotografica georeferenziata degli investimenti realizzati.
9. Documentazione tecnica (grafica e/o testuale) illustrante eventuali scostamenti rispetto a quanto ammesso a finanziamento rientranti nella definizione di adattamento tecnico/tecnico economico.
10. per i lavori edili: computo metrico (in formato excel) che consenta il raffronto (voce per voce) tra computo estimativo presentato in domanda di sostegno e il computo metrico consuntivo. Il computo metrico per il Saldo dovrà inoltre consentire un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore.
11. Registro cespiti evidenziando le fatture relative agli acquisti rendicontati
12. Allegato II del presente bando (pubblicità del sostegno)

La documentazione di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

F.6.2.2. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di acconto e saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

1. della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
2. delle operazioni concluse e rendicontate;
3. delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
4. dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da par. B.8.6, C.8.6, D.8.6 e E.8.6;
5. della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere

effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;

6. la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

1. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
2. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
3. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad A.R.P.E.A., la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad A.R.P.E.A.;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

F.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. *F.2.2 Presentazione delle domande* e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

F.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro **5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo, si verifica una delle seguenti condizioni:

- cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa;
- qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

F.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni) Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

F.9 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

G. Disposizioni finali

G.1 Ispezioni e controlli

Gli uffici competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- controlli tecnico-amministrativi sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- controlli tecnico-amministrativi sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli interventi dichiarati nel Progetto di investimento;
- controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiali per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);
- controlli sulle procedure;
- controlli in situ (in azienda, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;
- controlli ex-post (successivi al pagamento);

Il funzionario incaricato dei controlli e delle domande di pagamento redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

G.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

G.3 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta del GAL, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo, secondo le modalità e tempistiche comunicate dal GAL stesso.

G.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL, all'indirizzo: <https://galvallidelcanavese.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/graduatorie-ssl-2023-2027/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici del GAL sono reperibili al seguente link: <https://galvallidelcanavese.it/dove-siamo-2/>

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi *form* di richiesta presenti nelle *home page* del servizio web **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati con fondi dello Sviluppo Rurale 2023-2027 siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione.

Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione.

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>

G.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il soggetto richiedente/beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. Foro di Ivrea.

H. Glossario

AKIS	<i>Agricultural Knowledge and Innovation System</i> – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati.
Filiera lunga	Insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.
Filiera corta	Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori".
PIF - Progetto integrato di filiera	Forma di cooperazione (orizzontale e verticale) che prevede lo scambio di beni tra più soggetti economici (microimprese, agriturismi, aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.), al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala e un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera.
Soggetto richiedente	Un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Beneficiario	Il soggetto richiedente una volta ammesso al finanziamento.
Partecipante indiretto	Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF, che beneficia di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.

Capofila	Uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione/progetto integrato, beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di filiera o di rete (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Il capofila: • rappresenta i partecipanti al progetto; • è l'unico interlocutore abilitato a intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera o rete; • segue la realizzazione del progetto di filiera/rete, curando gli adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.
Soggetto delegato	Il soggetto delegato dal richiedente a operare su SIAP. Può essere un delegato esterno (professionista incaricato) o un rappresentante del soggetto richiedente autorizzato alla firma.
Soggetto attuatore	Soggetto accreditato dalla Regione Piemonte all'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella costruzione del Business Plan.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare a un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e il pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
LR	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

I. Normativa di riferimento

I.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di

garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

I.2 Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".
- D.M n. 93348 del 26/02/2024.

I.3 Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC, a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

I.4 Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

I.5 Atti regionali

- Determina dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Determina Dirigenziale n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d. lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6461 del 30.01.2023, “PR FSE Plus 2021-2027, Priorità I, Ob. Specifico a), Azione 4. Approvazione, per gli anni 2023-2025 dell’Atto di indirizzo “Servizi *ex-ante* ed *ex-post* di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazione dirigenziale n. 267 del 02.06.2023, successivamente rettificata per meri errori materiali, dalla determinazione dirigenziale n. 313 del 27 giugno 2023, di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi *ex- ante* ed *ex-post* di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazioni dirigenziali n. 670 del 30.11.2023 e n. 15 del 22.01.2024 con le quali i soggetti attuatori sono stati autorizzati a realizzare le proposte progettuali approvate.
- SSL 2023/2027 del GAL Valli del Canavese Scarl “Canavese Smart Rural Lab” approvato con DD n. 939 del 01/12/2023.

J. Allegati

- Allegato I – Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione
- Allegato II - Pubblicità del sostegno
- Allegato III – Informativa trattamento dati personali

- Allegato IV – Progetto di Filiera
- Allegato V – Progetto di Investimento
- Allegato VI – Modello di Accordo di Filiera
- Allegato VII – Dichiarazione di Indipendenza
- Allegato VIII – Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese
- Allegato IX – Dichiarazione di impegno a richiedere le autorizzazioni
- Allegato X - Dichiarazione stato di proprietà/disponibilità terreni e strutture/assenso da parte del proprietario
- Allegato XI – Quadro di raffronto preventivi
- Allegato XII – Dichiarazione di unicità del preventivo